



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Bari, 25 settembre 2017

Protocollo: 2017 - 22222/ R.U.

Seguito:

Allegati:



Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali
Lungomare N. Sauro, 45
70121 – Bari
Pec: servizioalimentazio-
ne@pec.rupar.puglia.it

e, p.c.

Agli Uffici delle Dogane di
BARI- BRINDISI- LECCE
FOGGIA - TARANTO



OGGETTO: Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.L.gs. n. 504/95. D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione.

Come noto, con il D.M. n. 454/2001 sono state dettate le norme di esecuzione dell'agevolazione in oggetto, individuando altresì i soggetti legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa.

L'ammissione all'impiego agevolato di prodotti energetici per lavori agricoli è consentita anche per la conduzione di terreni detenuti in affitto, come previsto dall'art. 2, comma 9, del citato D.M., che prescrive che, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, venga presentata anche idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto, che può essere

costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengano indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario.

Questa Agenzia, con la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003, ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale, ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato.

Ora, con nota prot. 104162/RU del 15 settembre u.s., la Direzione Centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette di questa Agenzia è tornata sull'argomento in oggetto, precisando che, per accedere al beneficio fiscale in esame, il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta; in questo modo viene consentita l'identificazione precisa del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede l'agevolazione, al fine di poter effettuare i necessari riscontri, dettati dalle ragioni di tutela dell'interesse fiscale, a fronte dei casi registrati di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta.

Ovviamente, in base all'articolo 5, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è soggetto a registrazione e, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 febbraio 2001, poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).

Quindi, analogamente a quanto previsto per la conduzione di terreni detenuti in affitto dall'art. 2, comma 9 del D.M. 454/2001, la conduzione di terreni a titolo di comodato andrà comprovata presentando idonea documentazione, anche in modalità di dichiarazione sostitutiva, con l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto.

Si prega quindi codesto Ente di comunicare il contenuto della presente agli uffici incaricati dell'assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001.

*Il Direttore Interregionale
Dott. Roberto Chiara
Firmato digitalmente*